

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 12 febbraio 2026, n. 9

**Legge regionale n. 24/1995, articolo 11. Sostituzione componente della "Commissione regionale per l'esame dei requisiti di idoneità all'esercizio del servizio di trasporto pubblico non di linea su strada", per il quinquennio 2026-2030. Parziale modifica del DPGR n. 105 del 1° dicembre 2025.**



**ATTO 9/2026/XII**

**DEL 12/02/2026**

### **DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

**OGGETTO:** Legge regionale n. 24/1995, articolo 11. Sostituzione componente della “Commissione regionale per l'esame dei requisiti di idoneità all'esercizio del servizio di trasporto pubblico non di linea su strada”, per il quinquennio 2026-2030. Parziale modifica del DPGR n. 105 del 1° dicembre 2025.

Premesso che:

l’articolo 6 della legge n. 21/1992 “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea” prevede l’istituzione del ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, disponendo, in particolare, che l'iscrizione nel ruolo avviene previo esame da parte di apposita Commissione regionale che accerta i requisiti di idoneità all'esercizio del servizio, con particolare riferimento alla conoscenza geografica e toponomastica;

l’articolo 11 della legge regionale n. 24/1995 “Legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada”, così come modificata dall’art. 14 della legge regionale n. 8/2024, oltre a disciplinare le modalità d’istituzione e di composizione della suddetta “Commissione regionale per l'esame dei requisiti di idoneità all'esercizio del servizio di trasporto pubblico non di linea su strada”, dispone che la stessa è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale (comma 1) e che dura in carica per un quinquennio decorrente dalla data del decreto di nomina (comma 5).

Premesso, inoltre, che, con il decreto del Presidente della Regione Piemonte n. 105 del 1° dicembre 2025 sono stati nominati, per il quinquennio 2026/2030, i componenti della Commissione regionale per l'esame dei requisiti di idoneità all'esercizio del servizio di trasporto pubblico non di linea su strada.

Preso atto che, come da documentazione agli atti della Direzione regionale Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica, il Comitato di Coordinamento delle Confederazioni Artigiane del Piemonte con nota prot. n. 02 CN/em del 30 gennaio 2026 (acquisita agli atti al prot. n. 5669/A1800A del 6 febbraio 2026) ha richiesto di modificare la nomina del proprio rappresentante supplente, designando il sig. Raffaele Breglia in sostituzione del sig. Roberto Rovere.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri per il bilancio regionale, in quanto, come disposto dal citato DPGR n. 105 del 1° dicembre 2025, la spesa complessiva massima di € 20.000,00, suddivisa in € 4.000,00 annui, finalizzata alla corresponsione dei gettoni di presenza

a favore dei componenti della medesima Commissione regionale, trova copertura con le risorse disponibili nella Missione 01, Programma 0101, Titolo 1 del Bilancio di previsione finanziario gestionale 2025-2027 e successive annotazioni contabili.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto gli oneri derivanti dal presente provvedimento, per l'importo pari ad euro 20.000,00, sono esclusivamente quelli sopra riportati.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
*decreta*

- di nominare, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale n. 24/1995 ed a parziale modifica del DPGR n. 105 del 1° dicembre 2025, il sig. Raffaele Breglia, quale componente supplente della "Commissione regionale per l'esame dei requisiti di idoneità all'esercizio del servizio di trasporto pubblico non di linea su strada", per il quinquennio 2026-2030, designato dal Comitato di Coordinamento delle Confederazioni Artigiane del Piemonte, in sostituzione del sig. Roberto Rovere;

- che il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come attestato in premessa.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale n. 22/2010.

Il Presidente,  
Fi.to digitalmente da On. Alberto Cirio